



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La **Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile**, di seguito denominata “Agenzia”, con sede amministrativa in via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila, nella persona del Direttore pro-tempore dott. Mauro Casinghini, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della D.G.R. n.258 del 31.08.2020;

E

Il **Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo - CNSAS**, di seguito “S.A.S.A.”, con sede legale in Piazzetta XX Settembre 10, 65017 Penne, rappresentata da Daniele Perilli, in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante dell’Associazione;

VISTO l’art. 117, terzo comma, della Costituzione che individua la “*protezione civile*” tra le materie di legislazione concorrente;

VISTO il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “*Codice della Protezione Civile*”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 1993 n. 72 “*Disciplina delle attività regionali di protezione civile*”;

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 46 “*Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*” che all’art. 19 c. 2 ha stabilito che a “*decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all’Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge*”;

VISTA la Deliberazione di G.R. del 13 dicembre 2021, n. 822 “*Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della legge regionale Abruzzo n. 46 del 20 dicembre 2019 e s.m.i.*”;

VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1992, n. 47 “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 recante “*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghivo*”;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione sul B.U.R.A.T. n. 204 Speciale del 29.12.2021 della D.G.R. n. 822/2021, con decorrenza 30.12.2021, l’Agenzia è subentrata nell’esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle strutture dell’ex Dipartimento Territorio - Ambiente in materia di protezione civile regionale;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 *“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”*;

VISTA la Legge 26 gennaio 1963, n. 91 *“Riordinamento del Club alpino italiano”*;

VISTA la Legge 24 dicembre 1985, n. 776 *“Nuove disposizioni sul Club alpino italiano”*;

VISTO il D.lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

VISTA la Legge regionale 17 aprile 2014, n. 20 *“Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico”*;

VISTI lo Statuto e il Regolamento generale e disciplinare del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nonché lo Statuto del S.A.S.A.;

VISTA la Legge 21 marzo 2001, n. 74 *“Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”* e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a) l'adempimento degli oneri ascritti in capo alle regioni, nell'ambito del loro ruolo di governo, spesso richiede una organizzazione basata sulle molteplici ed eterogenee attività per le quali diviene strategica ed essenziale la cooperazione tra amministrazioni ed enti diversi che devono interagire con efficacia nella definizione e nell'attuazione dei progetti di intervento di interesse comune;
- b) che la leale collaborazione è principio fondamentale contenuto nel Titolo V della Costituzione a salvaguardia dei modelli di cooperazione e integrazione istituzionali;
- c) che detto principio ha portata generale anche riguardo alla migliore realizzazione e armonizzazione di interessi comuni tra gli enti soprattutto nella peculiare materia della protezione civile;
- d) la Regione Abruzzo, con la D.G.R. del 4 novembre 2013, n. 793, ha definito gli indirizzi operativi per le attività di competenza in materia di protezione civile;
- e) costituiscono attività di interesse regionale, tra l'altro, quelle volte alla prevenzione dei rischi, l'identificazione degli scenari di pericolosità con l'individuazione areale e puntuale delle fragilità da utilizzare per attività di prevenzione e pianificazione del territorio e ai fini di protezione civile;
- f) la Regione Abruzzo assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in armonia con i principi della legislazione statale vigente in materia, attraverso l'Agenzia regionale di Protezione civile istituita con L.R. n. 46/2019;
- g) l'Agenzia, nel perseguimento delle finalità individuate dalla L.R. 72/1993 e s.m.i., ritiene utile il costante sviluppo di ogni sinergia di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale in materia di protezione civile;
- h) tra gli scopi statutari del S.A.S.A. è ricompreso il perseguimento delle finalità di seguito indicate ed in particolare:
 - effettuare, quale struttura del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;
 - attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e

culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale;

- creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;
- collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;

i) che hai sensi dell'art 4 della L.R. n.20/2014:

- la Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA-CNSAS, sostiene l'intera struttura del SASA-CNSAS e lo riconosce quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di Enti in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti;
- il SASA-CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile;

j) l'Agenzia intende favorire la piena e fattiva partecipazione del S.A.S.A. alla concertazione e al confronto istituzionale in riferimento agli obiettivi perseguiti dal Servizio Nazionale della Protezione Civile;

CONSIDERATO altresì che:

- il territorio della Regione Abruzzo si sviluppa in larga percentuale su ambiti montani che, in virtù delle loro peculiarità e caratteristiche geomorfologiche, richiedono l'attuazione di specifici strumenti atti a garantire efficaci interventi di Protezione Civile;
- il personale del S.A.S.A. è coinvolto, ai sensi della L.R. 18 giugno 1992, n. 47, nelle attività volte alla prevenzione dei rischi da valanga, partecipando quale componenti del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (Co.Re.Ne.Va.) e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga;
- l'Agenzia e il S.A.S.A., nel quadro dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono esaltare il menzionato principio di leale collaborazione e perseguire l'obiettivo di sostenere politiche e servizi, anche attraverso soluzioni e strumenti innovativi, atti a facilitare la previsione, la prevenzione, la mitigazione, la gestione ed il ripristino, con riguardo a tutti i rischi esistenti sul territorio regionale ed in particolare negli ambiti montani;
- l'Agenzia e il S.A.S.A. ritengono opportuno individuare e diffondere sul territorio strumenti idonei in grado di razionalizzare l'impiego delle risorse, anche finanziarie, disponibili per le attività di cui in premessa, di sensibilizzare Fondazioni bancarie, istituzioni locali e regionali nell'individuare risorse per opportune progettualità territoriali;

RITENUTO OPPORTUNO:

- sostenere le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, a ogni livello territoriale e amministrativo, in un'ottica di sistema integrato e decentrato, al fine di potenziare le attività di previsione, prevenzione, preparazione e di risposta operativa all'emergenza;
- razionalizzare e coordinare le attività, valorizzando le diverse esperienze elaborate fra gli

Associati al S.A.S.A., secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assumendo a valori di riferimento la programmazione e concertazione istituzionali;

- procedere, in attuazione delle disposizioni e delle volontà sopra richiamate, alla definizione di adeguate forme di collaborazione finalizzate ad un costante miglioramento dell'efficienza del servizio nazionale e locale di protezione civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'Agenzia regionale di Protezione Civile e il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. L'Agenzia e il S.A.S.A. definiscono attività finalizzate allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile e ogni attività anche di carattere formativo, operativo e tecnico utile ad assicurare sempre più efficaci ed efficienti interventi di protezione civile. A tal fine si impegnano a:
 - a) promuovere e diffondere la cultura della montagna e della prevenzione, educazione e sicurezza in ambiente montano, anche attraverso specifiche iniziative;
 - b) elaborare atti di indirizzo, con lo scopo di rafforzare le attività in materia di sicurezza in montagna e protezione civile;
 - c) favorire la presenza del S.A.S.A. nei gruppi di lavoro già istituiti secondo le indicazioni dell'Agenzia, nonché istituire appositi gruppi di lavoro dedicati all'approfondimento di specifiche tematiche relative alla sicurezza in montagna;
 - d) rendere disponibili strumenti e conoscenze utili allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione e la prevenzione dei rischi in ambiente montano, nonché alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
 - e) promuovere eventuali accordi o intese con altre componenti del *Servizio Nazionale di Protezione Civile*, nonché con le strutture operative di cui all'art. 13 del D.lgs. 1/2018, per il miglior raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo;
 - f) promuovere progetti pilota per lo studio delle soluzioni alle problematiche in materia di sicurezza e soccorso in ambiente montano;
 - g) proporre specifici e condivisi progetti per il potenziamento della capacità operativa;
 - h) proporre e promuovere specifici percorsi di formazione in tema di prevenzione dei rischi da valanga e sicurezza in montagna, anche al fine di accrescere le competenze dei componenti del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (Co.Re.Ne.Va.) e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga;
 - i) collaborare nelle attività di censimento e aggiornamento della rete viaria forestale per le finalità di protezione civile;
 - j) sostenere la realizzazione da parte degli Enti montani di iniziative di informazione della popolazione sui rischi, anche mediante l'uso dell'innovazione tecnologica, tramite le piattaforme informative, gli strumenti digitali, le mappe georeferenziate, tutti gli strumenti di informazione scelti dall'Agenzia regionale e dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Articolo 2

(Attività)

1. L'Agenzia e il S.A.S.A. pongono in essere, mediante apposite convenzioni e tenuto conto delle eventuali risorse finanziarie all'uopo disponibili, specifiche attività finalizzate allo sviluppo delle azioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

(Modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato mediante Accordo sottoscritto dalle parti.

Articolo 4

(Durata e oneri)

1. Il presente Protocollo ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite sottoscrizione del nuovo accordo tra le Parti;
2. Il presente Protocollo non prevede oneri a carico delle parti; eventuali progetti o attività a titolo oneroso saranno oggetto di specifici accordi convenzionali sottoscritti dalle Parti previa verifica della disponibilità finanziaria.

Articolo 5

(Tutela dei Dati Personali)

1. L'Agenzia e il S.A.S.A., al fine di rendere reciprocamente possibile l'adempimento degli obblighi contrattuali e la prestazione di tutti i servizi, dichiarano espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali effettuati dalle Parti o da soggetti all'uopo designati ai sensi della normativa vigente in materia;
2. I singoli contratti o convenzioni conclusi tra l'Agenzia e soggetti terzi saranno stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa l'autorizzazione esplicita di detti soggetti per il trattamento dei loro dati da parte del S.A.S.A.

Articolo 6

(Controversie e disposizioni finali)

1. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di L'Aquila.

L'Aquila, lì 21 Aprile 2023

Per la **Regione Abruzzo**
Agenzia regionale di Protezione Civile

Il Direttore

(Mauro Casinghini)

Per il **Soccorso Alpino e Speleologico**
Abruzzo

Il Presidente

(Daniele Perilli)